



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. **468/2023**

tra

JARBOUIA JARBOUIA

RICORRENTE

e

INPS - DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

RESISTENTE

Oggi **15 novembre 2023**, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. RUBERTO ANGELO in sost. avv. SPOSATO BENITO per parte ricorrente JARBOUIA JARBOUIA

Nonché, per parte resistente INPS - DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, l'avv. LEZZI ROBERTA.

I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa

Il Giudice

all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.

il giudice

Leonardo Pucci

N. R.G. 468/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. **468/2023** promossa da:

JARBOUIA JARBOUIA (cf: JRBNJE87T30Z352G)

Rappresentata e difesa dall'Avv. SPOSATO BENITO

PARTE RICORRENTE

contro

INPS - DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA (cf/PI: 80078750587)

Rappresentata e difesa dall'Avv. LAMANNA ANTONELLO

PARTE RESISTENTE

Avente ad oggetto: NASPI

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Parte ricorrente agiva in giudizio contro l'INPS, evidenziando che l'Istituto resistente avrebbe illegittimamente trattenuto le somme a lui spettanti a titolo di NASpl, per un totale di euro 8.948,18, ottenute dietro domanda accolta, anche con riferimento al pagamento in via anticipata dell'importo.

II. Sosteneva, infatti, il sig. Jarbouia che INPS sarebbe stata destinataria di un pignoramento presso terzi ad opera dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma che, ai sensi dell'art. 545 c.p.c., non avrebbe potuto trattenere gli importi relativi.

III. Si costituiva INPS contestando il ricorso, evidenziando come l'ottenimento della liquidazione anticipata ai sensi dell'art. 8, co.4 del D.Lgs. n. 22/2015 muterebbe la natura della provvidenza, con sua esclusione dai limiti codicistici per il pignoramento e che, in ogni modo, parte ricorrente avrebbe iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato entro il termine di godimento del trattamento di disoccupazione, con la conseguenza che sarebbe anche decaduto dalla provvidenza medesima.

Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.

1. Nel merito della domanda, l'art. 8 co. 4 del D.Lgs. 22/2015 prevede che «1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. 2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare. 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpl deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. 4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale».

Considerando che INPS ha dimostrato, tramite il deposito dell'estratto assicurativo (cfr., doc. 7, fasc. resistente), che il ricorrente entro il periodo di godimento del trattamento oggetto di giudizio (aprile 2023) ha iniziato nuovi rapporti di lavoro dipendente, già applicando l'ultimo capoverso del co. 4 dell'art. 8 sopra citato, la domanda del ricorrente non potrebbe trovare accoglimento.

2. Ma risulta fondata anche l'ulteriore eccezione spiegata dall'Istituto resistente.

Infatti, alla luce dell'art. 1 D.Lgs. 22/2015, la NASpl ha *«la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione»*, quindi una natura spiccatamente assistenziale per sostenere il lavoratore disoccupato.

Nel momento in cui però si volge lo sguardo alla dinamica prevista dal successivo articolo 8 co. 4, resta evidente come tale natura si perda completamente, in quanto l'emolumento da versare in un'unica soluzione la sua natura muta, trasmigrando in un *«incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio»*.

Così stando le cose, nessuna limitazione al pignoramento potrebbe essere opposta validamente dal ricorrente ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

3. In definitiva, le domande così come proposte dal ricorrente non possono essere accolte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,

A) respinge il ricorso;

B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.800,00 oltre spese generali e accessori se dovuti.

Bologna il 15/11/2023

Il Giudice

Leonardo Pucci